



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, designato con provvedimento del presidente di sezione del 5.07.2023 per la trattazione del procedimento iscritto al n. 960-1/2013;
-esaminati gli atti e la documentazione ad essi allegata;

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 28.06.2023 **[REDACTED]** ha esposto:

- di essere residente in Roma, in via Celleno n. 33;
- di avere la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi della previsione del medesimo articolo 2 comma 1 lett. c);
- -di non aver usufruito di esdebitazione nell'ultimo quinquennio e di non aver determinato tale condizione con colpa grave, malafede o frode;
- che il complessivo ammontare della debitoria a proprio carico si sostanzia in euro 241.385,28 di cui, con natura chirografaria: euro 46.827,02 nei confronti di 'IFIS NPL Investing spa'; euro 177.167,27 nei confronti di 'Dovalue spa'; euro 6.555,60 nei confronti di 'Unicredit spa'; con natura privilegiata: euro 8.922,24 ed euro 1.913,15 nei confronti di 'Agenzia delle Entrate';
- che tale importo doveva poi incrementarsi alla superiore cifra di euro 252.113,52 per i costi della presente procedura per compensi per OCC, patrocinatori ed *advisor*, con limitazione, per questi ultimi ed ai sensi dell'art.6, comma1 lett. b) CCII, al 75% del relativo ammontare;
- che il credito in attiva titolarità di ' Dovalue s.p.a.' in origine era assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile posto in Roma, in via Celleno n. 33, la cui propria quota di proprietà del 50%, nel contesto degli accordi intervenuti nel procedimento di divorzio con il coniuge **[REDACTED]**, era stata a costi assegnata così degradando a chirografo;
- che la propria '*situazione patrimoniale*' é composta da:
 - autoveicolo marca Kia' immatricolato nell'anno 2015 stimale nel valore attuale di euro 7.000,00;
 - giacenza: su conto corrente acceso presso 'ING', n. 1538746 di euro 10,94 al 31.03.2023; su conto corrente acceso presso 'ING' n. 1971178 e cointestato anche alla sua attuale convivente sig.ra Alinejadfarshy Leyla di euro 71,58 al 31.03.2023; su conto corrente acceso presso 'Banca Mediolanum' n. 001 2053398 di euro 5.097,27 al 31.03.2023;

-*'reddito annuo lordo'*, costituito dall'emolumento stipendiale tratto da rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con 'FAO – UNIDROT' di euro 43.300,00;

- che il proprio fabbisogno mensile, al lordo del contributo di euro 900,00 in favore dell'ex coniuge e del figlio secondo quanto convenuto nella procedura di divorzio, si sostanzia in euro 2.500,00;

ha quindi articolato *'piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore'* ai sensi dell'art. 67 CCII prevedente la messa a disposizione del ceto creditorio dell'importo mensile di euro 825,00 per la durata complessiva di anni quattro e corrispondente ammontare totale di euro 39.600,00 da destinare:

-al pagamento dei compensi per OCC –nella loro integralità- e per advisor e legali – nella misura del 75% di quanto convenuto-;

- al pagamento integrale del debito prelatizio in favore di 'Agenzia delle Entrate';

-al pagamento dell'8% dei residui crediti chirografari per i corrispondenti ammontari di: euro 3.746,16 in favore di 'IFIS NPL INVESTING spa'; euro 14.173,38 in favore di "Dovalue spa", euro 524,45 in favore di 'Unicredit spa';

ha quindi chiesto:

'l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCO' con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.

1.b

Al ricorso è allegata relazione del *'gestore della crisi'* designata nella persona dell'avv. Giuseppina Guerriero.

2.

Rileva il g.d. che, secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di *'consumatore'* e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo, è limitata al riscontro della sola *'ammissibilità'* (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che il comma 7 dell'art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria, che il successivo comma 9 dell'art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento.

Ciò al chiaro ed evidente fine, che ne integra la sottesa *ratio*, di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse,

ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l'omologa disciplina dell'istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII.

Ciò posto, rileva il g.d. che:

-deve riconoscersi in capo al ricorrente la qualità di '*consumatore*' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;

- il ricorso è stato ritualmente presentato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68 comma 1 CCII, tramite OCC dinanzi al tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCII tenuto conto del luogo di residenza dell'istante –in Roma, in via Celleno n. 33 come da relativa certificazione anagrafica- ed ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d);

-la domanda è corredata dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio; sul punto, per quel che concerne gli importi che il ricorrente ha affermato dover mensilmente devolvere per il mantenimento dell'ex coniuge e del comune figlio la relativa debenza, allo stato, riposa sull'attestazione di completezza ed attendibilità resa dall'OCC ai sensi dell'art. 68 CCII non avendo, parte ricorrente, prodotto in lingua italiana (ma soltanto in scrittura araba) il relativo provvedimento che è intervenuto secondo le previsioni della legislazione iraniana e tale carenza, allo stato, non appare idonea a poter inficiare il vaglio di ammissibilità, tenuto conto delle richiamate coordinate normative di riferimento in cui applicazione va elaborato;

-al ricorso è allegata relazione dell'OCC il cui contenuto appare rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII;

-tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento del ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontano, allo stato, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- considerato che la parte preponderante del debito è stata determinata da situazioni sopravvenute alla stipula di mutuo garantito da ipoteca finalizzato all'acquisto della casa di abitazione e conseguenti a crisi del rapporto coniugale sfociata in successivo divorzio da cui si sono

originati, a proprio carico, ulteriori obblighi di contenuto economico –e tra essi anche il saldo del mutuo residuo inadempito da parte dell'ex coniuge che ne ve assunto il relativo obbligo- per far fronte ai quali ha dovuto fare riferimento a risorse finanziarie esterne.

Sulla scorta di quanto evidenziato devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e per il vaglio della richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII.

P.Q.M.

letto l'art. 70 CCII;

ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da [REDACTED] a mezzo dell'OCC nella persona dell'avv. Giuseppina Guerriero con ricorso e relativi allegati depositati il 28.06.2023;

dispone:

- la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
-la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del presente decreto a tutti i creditori;

invita ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

avvisa ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

-in ragione della relativa richiesta e poiché utile a consentire la fattibilità del proposto piano di ristrutturazione **dispone** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 21 luglio 2023

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi